

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E LA DISCIPLINA
DELLA COMMISSIONE
PER IL PAESAGGIO
AI SENSI DELL'ART. 81
DELLA LEGGE REGIONALE 12/2005 E
SS. MM. II.**

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attribuzioni e la composizione della Commissione per il Paesaggio del Comune di San Cipriano Po, ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. n. 42/2004 e ss. mm. ii. e dell'art. 81 della L. R. n. 12/2005 e ss. mm. ii.

ART. 2 – ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

1. È istituita la Commissione per il Paesaggio del Comune di San Cipriano Po, quale organo tecnico-consultivo che esprime pareri obbligatori, non vincolanti, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale nonché al giudizio di impatto paesistico previsto dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.

2. La Commissione per il Paesaggio si esprime altresì sulle proposte di piani e / o programmi soggetti alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, in ordine alla qualità e congruenza delle scelte di piano rispetto alle alternative prese in esame e rispetto ai contenuti del rapporto ambientale, sulla coerenza interna ed esterna del Piano, nonché sulla efficacia e congruenza del programma di monitoraggio e dei relativi indicatori prescelti.

ART. 3 – COMPETENZE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione per il Paesaggio è competente ad esprimere pareri nelle seguenti materie:

- rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale;
- accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli articoli 167 e 181 del D. Lgs. 42/2004;
- applicazione dell'art. 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;
- linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt;
- opere idrauliche realizzate dai Comuni;
- giudizio di impatto paesistico in conformità alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002 per progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesistico;
- valutazione paesistica dei progetti, ai sensi del Titolo IV del Piano territoriale Paesistico regionale nei territori non assoggettati a specifica tutela;
- valutazione Ambientale Strategica dei piani e programmi di cui all'art. 4, comma 2 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12
- espressione di un parere consultivo sui piani attuativi.

ART. 4 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è composta da tre soggetti esterni all'ente, aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale, ai sensi della D.G.R. 15-3-2006 n. 8/2121 "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12".

2. Il Responsabile del Servizio Tecnico stabilisce le modalità di acquisizione, mediante avviso pubblico, dei curricula degli aspiranti componenti della Commissione, nonché provvede a valutare i curricula presentati e a proporli alla Giunta Comunale.

3. La Giunta Comunale procede con propria deliberazione alla nomina dei membri.

ART. 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione del paesaggio di cui all'articolo 4 è nominata con atto della Giunta Comunale, sulla base della proposta di graduatoria dal Responsabile del Servizio sulla base dei requisiti e criteri di valutazione di cui alla D.G.R. 15-3-2006 n. 8/2121.
2. I componenti devono essere in possesso di competenza ed esperienza professionale nel campo della progettazione, della pianificazione urbanistica, paesaggistica e/o nel campo della storia dell'architettura, della tutela e salvaguardia dei beni paesaggistici, ambientali e culturali.
3. La Giunta, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente ed il Vicepresidente.
4. Non possono essere nominati componenti della Commissione i soggetti che rivestono già una carica comunale sulla base di quanto disposto dal D. Lgs. 267/2000.
5. La Commissione è operativa dal momento della nomina dei componenti.

ART. 6 – CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione è convocata dal Presidente della stessa o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, per il tramite del Responsabile del Servizio Tecnico.
2. L'invio della convocazione è effettuato almeno sette giorni prima della seduta, a mezzo posta, telegramma, telefax o posta elettronica.
3. L'ordine del giorno, da allegare alla convocazione, deve contenere l'indicazione dei singoli argomenti da trattare.

ART. 7 – VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DEI PARERI ESPRESSI

1. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la stessa compreso il Presidente o, in alternativa, il Vicepresidente.
2. La commissione esprime il parere obbligatorio di cui all'art. 2 del presente Regolamento a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Nel caso di astensione di tutti i componenti la Commissione, il provvedimento finale terrà conto del solo parere derivante dalle risultanze dell'istruttoria tecnica effettuata dal Responsabile del Servizio Tecnico del Comune o dal Responsabile di Procedimento suo delegato.
3. I componenti la Commissione che abbiano un interesse personale sull'argomento per il quale deve essere espresso il parere, devono astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione relativa all'argomento stesso.
4. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.

ART. 8 – ATTIVITÀ DI SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE

1. Le funzioni di segreteria della Commissione saranno garantite dal Responsabile del Servizio Tecnico.
2. La segreteria procede all'invio delle convocazioni delle sedute della Commissione.
3. Di ogni seduta della Commissione viene redatto apposito verbale, che deve contenere il nome dei presenti, la durata della seduta, l'enunciazione delle questioni trattate, una sintesi degli interventi e dei pareri espressi, con l'indicazione se siano stati espressi all'unanimità o a maggioranza; in tal ultimo caso devono essere riportate nel verbale le motivazioni dei voti contrari alla decisione assunta.
4. Il verbale è sottoscritto dal Presidente della Commissione e dai membri partecipanti.

ART. 9 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE

1. La responsabilità dello svolgimento delle attività di istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica (verifica degli elaborati progettuali allegati alla richiesta di autorizzazione paesaggistica, acquisizione del parere della Commissione per il paesaggio e trasmissione alla Soprintendenza territorialmente competente di tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/2004 come modificato dal D.Lgs. 63/2008) è attribuita ad un collaboratore esterno che per il titolo di studio posseduto, il ruolo rivestito all'interno dell'Ente in virtù all'incarico conferitogli e per le esperienze professionali acquisite, garantisca la necessaria professionalità. Questi istruisce la pratica e la invia alla segreteria della Commissione in tempi utili affinché i lavori della Commissione avvengano nei termini di legge e tenuto conto di quanto previsto agli articoli 6, 8 e 10 del presente Regolamento.

ART. 10 – TERMINI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione per il Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima convocazione e comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.

2. La Commissione esprime parere sulla base degli elaborati allegati al progetto o al piano, oltre che sulla base della relazione redatta a cura del Responsabile dell'istruttoria.

3. La Commissione ha facoltà di richiedere un supplemento istruttorio, documentazione integrativa, effettuazione di sopralluoghi, ovvero tutto quanto ritiene necessario per l'espressione del parere di competenza.

4. La Commissione ha facoltà di ammettere l'audizione dei progettisti per l'illustrazione degli elaborati.

5. La Commissione ha facoltà di richiedere la partecipazione di tecnici esperti in relazione alle specifiche tematiche oggetto di parere. Tali tecnici non hanno diritto di voto.

6. La Commissione svolge gli adempimenti previsti dalle normative vigenti, anche in materia di predisposizione ed invio di relazioni e statistiche in merito al suo operato. Ogni dodici mesi la Commissione redige un rapporto consuntivo sulla propria attività, che viene trasmesso alla Giunta Comunale.

Al termine del proprio mandato, la relazione conclusiva viene consegnata alla nuova Commissione.

ART. 11 – CRITERI PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.

2. La Commissione, anche in riferimento agli articoli 146, 147, e 159 del D. Lgs. 42/2004, valuta gli interventi proposti in relazione a:

- la congruità con i criteri di gestione del bene
- la compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e la congruità con i criteri e le misure prescrittive contenute nel sistema paesistico ambientale del Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesistica espressi dal Piano Territoriale Paesistico Regionale, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;
- il corretto inserimento nel contesto paesaggistico-ambientale, valutato nelle sue componenti compositive, estetiche, percettive e in riferimento ai coni paesaggistici di visuale;
- la razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
- la riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti ed integrati;
- nel caso di immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. 42/2004, dichiarati mediante provvedimento specifico, il riferimento è alle motivazioni del vincolo;
- nel caso di aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, il riferimento è al significato storico-culturale, ecologico e naturalistico, estetico-visuale degli elementi che nel

3. Nell'esercizio delle specifiche competenze, la Commissione fa inoltre riferimento agli atti di natura paesaggistica vigenti, alle prescrizioni ed indirizzi contenuti:

- nelle motivazioni dello specifico vincolo paesaggistico, ove esistente;
- nel Piano Territoriale Paesistico Regionale;
- nelle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" di cui alla DGR n. 7/11045 del 8 novembre 2002;
- negli strumenti urbanistici vigenti;
- nei "Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12" di cui alla DGR n. 8/2121 del 15 marzo 2006;
- nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" di cui alla DGR 29 febbraio 2000, n. 6/48740;
- nella Direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente" e nella Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12.

4. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni architettoniche non sostanziali, che comporti la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Servizio Tecnico verificare tale adeguamento. Decorso il termine dell'istruttoria, il Responsabile del Servizio può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere stesso, precisandone le ragioni della mancanza.

5. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare per quindici giorni consecutivi, e sono comunicati al Richiedente e al Progettista.

ART. 12 - DURATA DELLA COMMISSIONE E SOSTITUZIONE DEI COMPONENTI

1. La Commissione rimane in carica per tutto il mandato del Consiglio Comunale.
2. I componenti della Commissione sono rieleggibili per un massimo di due volte consecutive.
3. I componenti della Commissione che non partecipino, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della Commissione decadono dall'incarico senza necessità di specifica dichiarazione.
4. Qualora uno dei componenti, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica prima della scadenza, si provvederà alla sua sostituzione per il periodo residuo mediante nuova procedura di selezione di cui all'articolo 4.

ART. 13 – INDENNITÀ

1. Ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D. Lgs. 42/2004, per i componenti della Commissione non è prevista alcuna indennità di presenza, né il rimborso spese eventualmente sostenute.